

NOTIZIARIO

n.

32

2025

**AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Riepilogo della disciplina**

**770 MENSILE SEMPLIFICATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE
Riepilogo della disciplina**

NOTIZIE FLASH

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE FATTURE: QUANDO RICORRONO AI FINI DEL REATO

La Corte di Cassazione con la sentenza n.28910 del 6 agosto 2025, ha chiarito che **la distruzione o l'occultamento delle fatture integra il reato previsto dall'art.10 del D.Lgs.74/2000**, anche nel caso in cui i documenti fiscali non siano mai stati stampati o archiviati correttamente.

La Cassazione ribadisce che, nella logica della norma, "occultare" significa rendere non reperibili i documenti, indipendentemente dal metodo utilizzato. Non è necessario bruciarli o distruggerli fisicamente: è sufficiente non conservarli volontariamente, come nel caso di file Excel non salvati su supporti durevoli, non stampati, né consegnati all'amministrazione. Il principio da mettere in evidenza è: il dolo specifico richiesto dalla norma è la volontà di ostacolare l'accertamento fiscale: ciò che conta è il risultato lesivo per il Fisco.

Per la Cassazione le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, stampate e consegnate ai clienti, senza essere salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, non configurano "distruzione" di scritture contabili, ma "occultamento" delle stesse.

NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI AI CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO E ISCRITTI ALL'AIRE

Con la sentenza n. 22838/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giuridico ormai consolidato in tema di **notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all'estero e iscritti all'AIRE**. Viene confermato che è pienamente **valida la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**, effettuata direttamente dall'Ufficio all'indirizzo estero comunicato dal contribuente e risultante dai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, anche se non ritirata e perfezionatasi per compiuta giacenza.

AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La **tassazione dell'assegnazione al dipendente** di un'**autovettura aziendale** (o altro veicolo a deducibilità limitata) da utilizzare sia ai fini lavorativi, sia per l'utilizzo privato, è stata oggetto recentemente di **modifiche legislative**. Sul tema è intervenuta l'**Agenzia delle Entrate** per fornire **chiarimenti**, qui riepilogati.

AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PREMESSA

Un **autoveicolo aziendale assegnato al dipendente** è detto ad **uso promiscuo** quando lo stesso lo utilizza sia per **esigenze lavorative** sia per esigenze **personali**. La **disciplina applicabile** ai **veicoli** assegnati ai dipendenti per **uso promiscuo** prevede:

- ◆ la **deducibilità parziale (70%) dei costi delle auto**;
- ◆ l'**imponibilità del fringe benefit in capo al lavoratore**.

La "Legge di bilancio 2025"¹ modificando l'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevede che:

- ◆ per i veicoli di **nuova immatricolazione**
- ◆ concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere **dal 1° gennaio 2025**
- ◆ il fringe benefit imponibile sia calcolato secondo le seguenti **percentuali**:

| TIPOLOGIA DI VEICOLO | % FRINGE BENEFIT |
|--|------------------|
| Generalità delle autovetture | 50% |
| Veicoli elettrici ibridi plug-in | 20% |
| Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica | 10% |

¹ Legge 207/2024.

| | Tale modifica legislativa è stata oggetto di esame da parte dell'Agazia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 03.07.2025 . | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| FATTISPECIE ESCLUSE | <p>Per i veicoli concessi ai dipendenti non rientranti in tale ambito continuano a trovare applicazione le modalità vigenti fino al 31.12.2024, in base alle quali per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ contratti stipulati fino al 30.06.2020, va applicata la percentuale del 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato in base al costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale somma trattenuta al dipendente²; ◆ contratti stipulati dall'01.07.2020 al 31.12.2024, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km varia in base alla classe di inquinamento del veicolo³, come di seguito riportato. <table border="1" data-bbox="539 1039 1450 1339"> <thead> <tr> <th>Emissione di CO2 del veicolo</th> <th>% applicabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 60 g/Km</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km</td> <td>50% (40% nel 2020)</td> </tr> <tr> <td>Superiore a 190 g/Km</td> <td>60% (50% nel 2020)</td> </tr> </tbody> </table> | Emissione di CO2 del veicolo | % applicabile | Fino a 60 g/Km | 25% | Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km | 30% | Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km | 50% (40% nel 2020) | Superiore a 190 g/Km | 60% (50% nel 2020) |
| Emissione di CO2 del veicolo | % applicabile | | | | | | | | | | |
| Fino a 60 g/Km | 25% | | | | | | | | | | |
| Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km | 30% | | | | | | | | | | |
| Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km | 50% (40% nel 2020) | | | | | | | | | | |
| Superiore a 190 g/Km | 60% (50% nel 2020) | | | | | | | | | | |
| DISCIPLINA TRANSITORIA | <p>L'art.6 del c.d. "Decreto Bollette"⁴ ha previsto uno specifico regime transitorio, in base al quale resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir nel testo vigente al 31.12.2024 per i veicoli, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ concessi in uso promiscuo tra il 01.07.2020 e il 31.12.2024, ◆ ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 (immatricolati nel 2024 o 2025) e concessi in (prima) assegnazione in uso promiscuo al dipendente tra il 01.01.2025 e il 30.06.2025. | | | | | | | | | | |

² art. 51, comma 4 del TUIR in vigore fino al 31.12.2019.

³ art. 51, comma 4, lett. a, TUIR vigente fino al 31.12.2024.

⁴ D.L. 19/2025.

La circolare 10/E/2025 chiarisce che il comma 48-bis della “Legge di Bilancio 2025”:

| | |
|-----------|--|
| a) | fa esclusivo riferimento alla “concessione in uso”, e non anche alla stipula del relativo contratto: dunque occorre assumere la sola data di consegna del veicolo (immatricolato post 01.01.2020) al dipendente |
| b) | <p>va applicato in quanto compatibile con quanto disposto dall’art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir nella versione in vigore fino al 31.12.2024; pertanto la disciplina vigente fino a tale data rimane applicabile ai veicoli per i quali, alternativamente, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1° situazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il veicolo risulta immatricolato, è oggetto di contratto di assegnazione in uso promiscuo al dipendente, è stato consegnato al dipendente, nel periodo intercorrente tra il 01.07.2020 al 31.07.2024 (fino a naturale scadenza del contratto); ✓ 2° situazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il veicolo risulta ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024, nel periodo intercorrente tra il 01.01.2025 ed il 30.06.2025 è consegnato al dipendente, ✓ nel periodo compreso tra il 01.07.2020 e il 30.06.2025: <ul style="list-style-type: none"> ○ è stato immatricolato ○ è intervenuta la stipula del contratto di assegnazione del veicolo |

L’Agenzia propone i seguenti **esempi**:

Esempio

Per un veicolo:

- ◆ ordinato dal datore di lavoro il 10.07.2024;

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ concesso in uso promiscuo al dipendente con un contratto stipulato il 20.12.2024; ◆ immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025; <p>il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31.12.2024 (in base alle emissioni di CO2)</p> |
| <p>APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA</p> | <p>Esempio</p> <p>Per un veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ordinato dal datore di lavoro il 10.07.2024; ◆ concesso in uso promiscuo al dipendente con un contratto stipulato il 05.02.2025; ◆ immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025; <p>il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, vigente al 31.12.2024 (in base alle emissioni di CO2)</p> <p>Infine, nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il veicolo sia stato ordinato entro il 31.12.2024; ◆ l'immatricolazione, la sottoscrizione del contratto e la consegna del veicolo al dipendente siano avvenuti nel 2025, entro il 30 giugno; <p>ancorché risulti applicabile la disciplina transitoria, l'Agenzia riconosce la possibilità di applicare la nuova disciplina, se più favorevole.</p> <p>La nuova disciplina (percentuale variabile in base alla tipologia di trazione) è applicabile con riferimento ai veicoli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. immatricolati a decorrere dall'01.01.2025; 2. concessi ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2025. A tal fine è confermato che per individuare la data di stipula del contratto di assegnazione, rileva la data in cui il contratto è sottoscritto sia dal datore di lavoro che dal dipendente; 3. assegnati, ossia consegnati, al dipendente a decorrere dal 01.01.2025. |

| | |
|--|---|
| |  <p>La nuova disciplina è, pertanto, applicabile solo se sono soddisfatte tutte le tre predette condizioni.</p> |
| <p>FRINGE BENEFIT SULLA BASE DEL VALORE NORMALE</p> | <p>In tutti i casi in cui la situazione concreta non rientri nelle fattispecie espressamente disciplinate (anche riferite al regime transitorio), occorre fare riferimento al criterio generale di quantificazione del fringe benefit di cui al comma 3⁵ dell'art. 51 del Tuir, in base al quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ va fatto riferimento al valore normale dei beni/servizi di cui all'art. 9 del Tuir (dunque alle tariffe di autonoleggio di leasing a lungo termine) ◆ per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo (dunque depurando l'importo precedente dell'utilizzo effettuato nell'interesse del datore di lavoro, determinato in via analitica). <p>L'Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Esempio</p> <p>Per un veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ordinato dal datore di lavoro il 31.12.2024; ◆ concesso in uso promiscuo al dipendente con un contratto stipulato nel 2024; ◆ immatricolato nel 2025; ◆ consegnato al dipendente a luglio 2025; <p>non è applicabile né la disciplina transitoria (parte dei requisiti si realizzano nel 2024 e parte nel 2025 ma la consegna avviene dopo il 30.06.2025) né la nuova disciplina (i requisiti non si verificano tutti nel 2025).</p> <p>Va, pertanto, utilizzato il criterio del valore normale con scorporo della parte imputabile all'utilizzo per lavoro.</p> </div> |
| <p>CONTRATTI DI ASSEGNAZIONE</p> | <p>Un rilevante chiarimento, favorevole al contribuente, attiene al caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ proroga di un contratto di assegnazione in uso promiscuo del veicolo |

⁵ e non al comma 4, lettera a).

- ◆ sua **rinegoziazione**.

A tal fine, infatti, l'Agenzia, ritiene che in caso di:

- ◆ **proroga** di un contratto che si limita a modificare la sua durata (senza altre modifiche di natura oggettiva o soggettiva): viene prorogata l'applicazione della disciplina applicabile al momento della sottoscrizione del contratto originario, fino alla naturale scadenza
- ◆ **riassegnazione** del veicolo a un altro dipendente (modifica soggettiva): opera la disciplina applicabile in base alle disposizioni vigenti al momento della nuova assegnazione.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, proposto i seguenti **esempi**.

Esempio

Per un veicolo, immatricolato dopo l'01.07.2020 e già oggetto di un contratto in essere al 31.12.2024:

- ◆ concesso in uso promiscuo a un nuovo dipendente con contratto stipulato nel 2025;
- ◆ consegnato al nuovo dipendente prima del 30.06.2025;

è applicabile la disciplina transitoria e quindi l'art. 51, comma 4, lettera a) del Tuir vigente al 31.12.2024 (in base alle emissioni di CO₂), in quanto l'ordine del veicolo da parte del datore di lavoro è antecedente al 31.12.2024 e il contratto/consegna del veicolo al dipendente è avvenuto/a nel 2025, entro il 30.06.2025

Esempio

Per un veicolo:

- ◆ immatricolato nel 2025;
- ◆ concesso in uso promiscuo prima ad un dipendente e successivamente ad un altro dipendente, con contratto stipulato nel 2025;
- ◆ consegnato al nuovo dipendente nel 2025;

è applicabile la nuova disciplina (in base alla tipologia di trazione) in quanto immatricolazione, contratto e consegna avvengono tutti nel 2025

770 MENSILE SEMPLIFICATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Il prossimo **30 settembre** scade il **termine** entro il quale i sostituti d'imposta devono **inviare il modello 770 semplificato** relativo ai **mesi da gennaio ad agosto 2025**.

Si tratta dell'**opzione**, riservata ai **datori di lavoro** con un **massimo di 5 dipendenti**, mediante la quale viene **comunicato mensilmente**, all'interno dei **modelli F24** con cui si versano le **ritenute**, i **dati** (ritenute operate, eventuali compensazioni ed altro) richiesti nel **770**.

| 770 MENSILE SEMPLIFICATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE | |
|--|---|
| PREMESSA | <p>L'art.16 del c.d. "Decreto Semplificazioni"⁶, con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, ha introdotto dal 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una modalità semplificata di presentazione del modello 770; ◆ utilizzabile, in via sperimentale, dai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, non superiore a 5. <p>La nuova modalità, alternativa alla presentazione del 770, prevede che il sostituto d'imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati con il modello F24, comunichi anche le ritenute e trattenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n.241540 del 03.06.2025 ha previsto che il termine per l'invio delle 770 semplificato relativo ai mesi da gennaio ad agosto scadesse il 30 settembre.</p> |
| SOGGETTI INTERESSATI | <p>La facoltà di "mensilizzare" il modello 770 è limitata ai sostituti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ obbligati ad operare ritenute/trattenute alla fonte (es: non riguarda il contribuente forfettario privo di dipendenti/co.co.co.); ◆ con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5 (non vi è limite per quanto attiene i lavoratori autonomi di cui sono committenti); |

⁶ D.Lgs 1/2024

| | |
|------------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ che corrispondono esclusivamente compensi (sotto qualsiasi forma) che costituiscono, per i percipienti, redditi di lavoro dipendente/assimilato e di lavoro autonomo. <p>Il sostituto deve, inoltre, versare dette ritenute/trattenute con i modelli F24 tramite i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).</p> <p>La nuova modalità è applicabile sia alle ritenute/trattenute da versare che ai crediti utilizzati in compensazione nel modello F24, identificati dai codici tributo desumibili dall'allegato 1 al provvedimento di fine gennaio 2025.</p> |
| <p>I DATI DA COMUNICARE</p> | <p>I soggetti che si avvalgono delle nuove disposizioni sono tenuti a comunicare all' Agenzia delle Entrate una serie di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ritenute/trattenute versate, il relativo codice tributo ed il periodo di riferimento (come già avviene in via ordinaria); ◆ in caso di ravvedimento, gli interessi versati unitamente alle ritenute/trattenute (senza, pertanto, utilizzare il medesimo codice tributo della ritenuta/trattenuta versata, come avviene ordinariamente); ◆ crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e periodo di riferimento. In alternativa, detti crediti possono (ove consentito) essere utilizzati in compensazione tramite separato modello F24, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute/trattenute operate; ◆ ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; ◆ codice IBAN, utilizzabile per l'addebito delle somme dovute. <p>L'invio del modello F24 e della comunicazione dei "dati aggiuntivi" viene effettuato dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro o CAF) utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell' Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).</p> |
| <p>IL PROSPETTO MENSILE</p> | <p>I dati aggiuntivi devono essere comunicati mediante il modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" (allegato 4 al provvedimento n. 25978 del 31.01.2025) da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24.</p> |



Mod. n.

PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE

(Articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

| Codice tributo | Codice comune/regione | Periodo di riferimento | | Ritenute/trattenute operate | Interessi | Importo da versare | Ravvedimento | Note |
|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | mese | anno | | | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| CAMPO | DESCRIZIONE |
|-------------------------------|---|
| Codice tributo | Codice corrispondente alle ritenute/trattenute operate indicato nel modello F24 |
| Codice Comune Regione | Trattenute di Addizionale regionale/comunale IRPEF: si indica il codice della Regione (da 1 a 21)/Comune a cui è destinato il tributo, indicato nel modello F24 |
| Periodo di riferimento | <p>Per ogni ritenuta/trattenuta va indicato il periodo di riferimento ("MMAAAA").</p> <p>Ove non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta/trattenuta.</p> <p>Analogo criterio va utilizzato ove il versamento sia effettuato tramite il ravvedimento.</p> <p>Si noti, inoltre, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 445/1997: va compilato |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | | <p>un apposito rigo, indicando il periodo convenzionale 12/2025 (nota "A")</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le somme corrisposte entro il 12/01/2026 riferite al 2025: va indicato il periodo convenzionale 12/2025 (nota "B") ◆ ove il sostituto abbia effettuato, a gennaio/febbraio 2026, il conguaglio sui compensi corrisposti nel 2025: va indicato il periodo convenzionale "12/2025" e la nota "D" (conguaglio a gennaio) o "E" (conguaglio a febbraio) ◆ saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2025, effettuato entro il 16.02.2026: va indicato il periodo convenzionale "12/2025" |
| | Ritenute/tratten. operate | Ritenute/trattenute operate, comprese le somme/interessi per rateazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale, al netto degli interessi per incapacienza della retribuzione e per rettifica, da esporre nel campo "Interessi" |
| | Interessi | Relativamente alle ritenute/trattenute operate, va indicato l'importo degli interessi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ per ravvedimento operoso⁷; ◆ per incapacienza della retribuzione e per rettifica, trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale |
| | Imp. da versare | Somma degli importi indicati nei campi "Ritenute/trattenute operate" e "Interessi" |
| | Ravvedimento | Ove il versamento delle ritenute/trattenute sia effettuato tramite il ravvedimento |
| | Note | Va indicata la lettera corrispondente alla fattispecie sopra riportata (per le Addizionali regionale/comunale IRPEF, va indicata la sola lett. "S") |

⁷ art. 13 del D.Lgs 472/1997

**CODICI TRIBUTO
E NOTE**

Come anticipato, la procedura si applica alle ritenute/trattenute ed ai crediti del sostituto d'imposta come identificati dai codici tributo riportati nell'allegato 1 al richiamato provvedimento n. 25978/2025.

| Codici tributo | Descrizione |
|---|--|
| Delle ritenute/trattenute e operate | 1001; 1002; 1012; 1019; 1020; 1040; 1053; 1057; 1301; 1302; 1305; 1307; 1312; 1604; 1606; 1630; 1701; 1712; 1713; 1845; 1846; 1904; 1905; 1907; 1908; 1914; 1920; 1921; 4201; 4330; 4331; 4730; 4731; 4932; 4933; 1066; 4934; 4935; 1067; 1605; 1917; 1918; 1306; 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 1704; 1069; 1608; 1924; 1925; 1309; 3790; 3802; 3803; 3795; 3845; 3846; 3847; 3848 |
| Dei crediti compensati nel modello F24 | 1304; 1627; 1628; 1631; 1633; 1669; 1671; 1701; 1962; 3796; 3797; 4331; 4932; 1702; 1704. |



Nel **campo "Note"** del prospetto dati aggiuntivi occorre indicare la **codifica** corrispondente ad una delle **situazioni** che possono ricorrere, elencate nell'[allegato 2](#) al provvedimento n. 25978/2025.

**TERMINE PER
INVIO**

Il Prospetto aggiuntivo al Modello F24 deve essere trasmesso entro **l'ordinario termine di versamento delle ritenute e trattenute operate** (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento). Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha **prorogato al 30.09.2025** il termine per l'invio del prospetto estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, e nei **mesi da marzo ad agosto 2025**.

| MESE COMPETENZA RITENUTE/TRATTENUTE | SCADENZA PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI |
|--|------------------------------------|
| Gennaio 2025 | 30.09.2025 |
| Febbraio 2025 | |
| Marzo 2025 | |

| | |
|-------------|--|
| Aprile 2025 | |
| Maggio 2025 | |
| Giugno 2025 | |
| Luglio 2025 | |
| Agosto 2025 | |



Dal mese di ottobre il prospetto aggiuntivo al modello F24 deve essere **trasmesso entro** l'ordinario **termine** di **versamento** delle **ritenute** e **trattenute** operate (giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento).

| Mese competenza ritenute/trattenute | Scadenza prospetto dati aggiuntivi |
|--|------------------------------------|
| Ottobre 2025 | 17.11.2025 |
| Novembre 2025 | 16.12.2025 |
| Dicembre 2025 | 16.01.2026 |

Giuseppe Iannibelli